



## PARTE I - PRINCIPI

### Art. 1 (Tutela della salute e formazione continua)

1. La formazione continua dei professionisti sanitari è espressione del valore fondamentale della tutela della salute.



## PARTE II - REGOLATORI ISTITUZIONALI DELLA FORMAZIONE CONTINUA

### Art. 7 (Commissione nazionale)

1. La Commissione nazionale è l'organo di governo del sistema E.C.M.
2. La gestione amministrativa del programma E.C.M. e il supporto alla Commissione nazionale sono di competenza dell'Age.n.a.s..



## PARTE III - DIRITTI E OBBLIGHI NELLA FORMAZIONE CONTINUA

### TITOLO I - PROFESSIONISTI SANITARI



#### Art. 24 (Diritto all'accesso alla formazione continua)

1. Ogni professionista sanitario ha diritto all'accesso alla formazione continua.


#### Art. 25 (Obbligo formativo)

1. Sono destinatari dell'obbligo E.C.M. tutti i professionisti sanitari che esercitano l'attività sanitaria alla quale sono abilitati.
2. Il professionista sanitario ha l'obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell'interesse della salute individuale e collettiva.
3. Assolve l'obbligo formativo il professionista sanitario che pone in essere quanto previsto dalla vigente normativa in materia di E.C.M.



#### Art. 26 (Decorrenza dell'obbligo formativo)

1. L'obbligo di formazione continua **decorre dal 1° gennaio successivo alla data di conseguimento del titolo abilitante** necessario per l'esercizio dell'attività sanitaria.
2. Dalla data di cui al precedente comma, il professionista sanitario deve maturare esclusivamente i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo.
3. Nel **Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario** sono individuati i crediti per i professionisti sanitari che esercitano l'attività sanitaria successivamente ad un periodo di mancato esercizio della stessa



## TITOLO III - I CREDITI

### Art. 30 (Misurazione della formazione continua)

1. Il compimento delle attività formative disciplinate dalla normativa vigente è misurato mediante **crediti formativi**.

### Art. 33 (Anagrafe dei crediti)

1. I crediti individuali maturati dai professionisti sanitari sono registrati in un'unica **anagrafe nazionale gestita dal Co.Ge.A.P.S.**

